

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V. White

Con sentenza del 21-12-1999 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda proposta da Aldo Amicosante nei confronti dell'ENEL Distribuzione s.p.a., intesa ad ottenere la condanna della società al pagamento delle indennità corrispondenti alla mancata concessione dei permessi retribuiti, ex art. 20, 3° comma, del contratto collettivo di categoria, in ragione degli esami sostenuti, presso la Scuola diretta a fini speciali in tutela delle risorse territoriali, organizzata e gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di L'Aquila, per il conseguimento del diploma di esperto in tutela ambientale.

In specie il Giudice rilevava che *"al di là del nomen juris attribuito"* al detto diploma, si era *"di fronte ad un corso di studi gestito ed organizzato dalla Facoltà di Ingegneria di L'Aquila di durata biennale e successivo alla scuola media superiore"*, come tale rientrante tra le fattispecie contemplate dall'art. 20 del c.c.n.l. e dagli artt. 17 e 18 del medesimo contratto.

Con ricorso del 6-9-2000 proponeva appello l'ENEL, osservando che il particolare trattamento invocato dall'Amicosante (in specie permessi orari retribuiti, nella misura di due ore giornaliere, per un periodo massimo di 10 giorni per ogni esame universitario) andava ben oltre la previsione di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970 ed era accordato esclusivamente ai lavoratori che frequentavano corsi per il conseguimento di laurea o diploma universitario.

Sosteneva, quindi, la società appellante che il corso di studi frequentato dall'Amicosante non dava diritto al conseguimento di un titolo di studio

V. Mile

qualificabile come diploma universitario, mentre era, altresì, dubitabile che il titolo de quo avesse valore legale.

La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 22-1-2002, in accoglimento dell'appello rigettava la domanda dell'Amicosante e compensava le spese del doppio grado.

In particolare i giudici del gravame affermavano che il diploma di esperto in tutela ambientale, rilasciato dalla scuola de qua, istituita con decreto rettorale del 24-7-1989, ai sensi del d.p.r. n. 162 del 1982, non appariva equiparabile ad un diploma universitario.

Rilevava altresì la Corte territoriale che ancora non era stato emanato il decreto, previsto dall'art. 9 del citato d.p.r., che avrebbe dovuto individuare le professioni o quei concorsi nel pubblico impiego per i quali il diploma in oggetto avrebbe avuto specifico valore abilitante.

Concludeva, quindi, che *"allo stato della legislazione in materia, i diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali non hanno ancora avuto una loro precisa collocazione giuridica, tant'è che può dubitarsi anche del valore legale di siffatto diploma, se per titolo di studio avente valore legale deve intendersi quello che consente la prosecuzione degli studi, la partecipazione a pubblici concorsi o di abilitazione ad una professione"*.

Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso l'Amicosante con due motivi.

Ha resistito con controricorso l'ENEL Distribuzione s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 300 del 1970, degli art. 1362 e seguenti c.c., con

1/ Mile

riferimento agli artt. 17, 18 e 20 del ccnl per i dipendenti dell'Enel, degli artt. 1, 5, 7 e 9 del d.p.r. n. 162 del 1982, degli artt. 1, 2, 7, 9 e 16 della legge n. 341 del 1990, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, 1° comma n. 3 e n. 5 c.p.c..

In sostanza il ricorrente, dopo aver richiamato la normativa legale e quella contrattuale in materia, ha dedotto che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che il diploma di esperto in tutela ambientale, conseguito dall'Amicosante, non fosse equiparabile ad un "*diploma universitario*", come previsto dall'art. 20 del ccnl (dubitando persino che i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, in mancanza dei decreti previsti dall'art. 9 del d.p.r. n. 162 del 1982, avessero valore legale), in tal modo violando la normativa legale ed interpretando non correttamente (in specie in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.) la normativa contrattuale.

Il motivo è fondato.

L'art. 10 della legge n. 300 del 1970 al primo comma prevede che "*i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali*".

Ai fini, quindi, del riconoscimento del diritto in esame si deve definire come corso regolare di studio quello istituito presso una delle scuole previste dal citato comma primo, "*che richieda una regolare frequenza per il*

V. Mile

conseguimento di titolo di studio con valore legale" (v. Cass. 28-11-1995 n. 12265).

Il secondo comma dello stesso articolo - che qui interessa - stabilisce che *"i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti"*.

La norma riguarda tutti i ***"lavoratori studenti, compresi quelli universitari"*** e *"si ricollega all'esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale il suo patrimonio culturale, in armonia con i principi di cui agli artt. 34 e 41 Cost."* (v. Cass. 25-10-1991 n. 11342).

In particolare, al riguardo questa Corte ha rilevato che:

"Va in proposito ricordato che il diritto allo studio è riconosciuto e garantito dall'art. 34 della Costituzione e che l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori ne costituisce la concreta estrinsecazione nel campo del lavoro, traducendosi nell'incoraggiamento - mediante il riconoscimento della peculiare posizione del dipendente che frequenta corsi di istruzione - di quanti, pur esplicando le proprie energie alle dipendenze di terzi, intendano destinare quelle residue all'arricchimento professionale o in genere culturale della propria persona, i cui effetti si riverberano positivamente sulla collettività."

Di certo l'obbligo di retribuire i permessi giornalieri per sostenere prove di esame (la sola agevolazione prevista per i studenti universitari) costituisce eccezione alla tradizionale impostazione del contratto di scambio e si pone - unitamente ad altre norme dello Statuto - come temperamento dell'astratto equilibrio dei contrapposti interessi delle parti giustificato da un'utilità sociale che trascende i limiti del sinallagma rigidamente inteso, attenuando la rigida corrispettività fra prestazione e retribuzione."

V. Mile

Se dunque lo scopo della norma in esame si ricollega all'esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale il suo patrimonio culturale, non è possibile limitarne la applicazione ad un unico corso di studi..” (v. Cass. n. 11342 del 1991 cit. - che ha affermato il diritto ai permessi retribuiti anche per i lavoratori studenti universitari che abbiano già conseguito altro diploma di laurea o titolo equipollente).

Nello stesso quadro, ed evidenziando la differenza con le indicazioni contenute nel primo comma dello stesso art. 10 (ai fini del beneficio ivi previsto), è stato anche chiarito che, alla stregua della interpretazione letterale e dell'intenzione del legislatore, il secondo comma deve essere inteso nel senso che il diritto ai permessi giornalieri retribuiti *“spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami per ottenere titoli riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale, senza che la categoria dei soggetti legittimati possa essere limitata ai soli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali”* (v. Cass. 14-1-1985 n. 52, che ha riconosciuto il beneficio in esame, di cui al secondo comma del citato art. 10, anche al lavoratore studente autodidatta, candidato all'esame in qualità di privatista).

Per la disciplina legale è sufficiente quindi, che si tratti di studenti, in specie universitari, che debbano sostenere prove di esame per il conseguimento di un titolo di studio riconosciuto.

Il trattamento contrattuale, più favorevole, previsto dal ccnl di categoria, riconosce, poi, (il testo è riportato in ricorso) *“ai lavoratori che frequentino corsi per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: laurea, **diploma***

universitario, diploma di scuola media superiore o diploma di qualifica di istituto professionale", "nei periodi precedenti gli esami, permessi orari retribuiti nella misura di due ore giornaliere per un periodo massimo di dieci giorni per ogni esame universitario, oppure di trenta giorni per gli esami di diploma di scuola media superiore o di istituto professionale"(art. 20).

V. Mile

Nel contesto, gli art. 17 e 18 dello stesso contratto, ai fini del trattamento da riservare al personale all'inizio del rapporto, nel considerare i titoli di studio già conseguiti dai dipendenti, tengono conto, in specie, "*della laurea (conseguente ad un corso di studio almeno quadriennale); del diploma universitario (conseguente ad un corso di studio universitario almeno biennale dopo la scuola media superiore);...*".

Orbene la Corte, negando al titolo de quo il carattere di "*diploma universitario*" nel senso previsto dal contratto e persino dubitando del suo "*valore legale*" è incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge oltre che in quello di violazione dei criteri ermeneutici (in specie degli artt. 1362 e 1363 c.c., in sostanza, altresì, interpretando la norma contrattuale trascurando la comune volontà delle parti risultante dall'elemento letterale e da quello sistematico).

Invero la scuola in questione, istituita con decreto rettorale n. 189-0002 del 24 luglio 1989, ai sensi del d.p.r. n. 162 del 10 marzo 1982, è stata organizzata e gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di L'Aquila.

In base all'art. 1 del detto d.p.r. "*le scuole dirette a fini speciali ...fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università*". In particolare lo stesso articolo dispone che "*presso le Università possono essere costituite: a) scuole dirette a fini speciali*

per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario; ...".

V. Vile

Le dette scuole, quindi, sono inserite nell'ordinamento universitario al pari delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento (vedi anche espressamente il titolo del capo primo del detto d.p.r.).

L'art. 5, poi, dello stesso d.p.r. dispone che ***"I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria"***.

L'art. 10, infine, prevede che ***"agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari.....ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno"***.

E' fuor di dubbio, quindi, che i diplomi rilasciati dalle dette scuole siano per legge ***"diplomi universitari"*** aventi ***"valore legale"***.

Né tale valore può ritenersi subordinato alla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica previsti dall'art. 9 dello stesso d.p.r., con i quali ***"possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per"***

l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea".

V. Mile

Detti decreti, infatti, sono previsti per il riconoscimento di un valore ulteriore (abilitante all'esercizio di una professione o di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego) con riferimento ad un diploma avente già un valore legale .

Erronea, quindi, risulta la affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, la quale, peraltro, si è espressa in termini dubitativi con riferimento a tutte le scuole dirette a fini speciali (senza neppure considerare che riguardo ad altre scuole e ad altri diplomi i decreti in esame sono stati emanati - vedi, tra gli altri, il d.p.r. 15-1-1987 n. 14 per la disciplina del valore abilitante del diploma di assistente sociale -).

Tale rilievo, poi, neppure potrebbe essere messo in dubbio dalla considerazione che, all'epoca del conseguimento del diploma de quo, era già intervenuta la riforma di cui alla legge 19-11-1990 n. 341, che ha previsto che (art. 7) *"1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9 (della stessa legge) le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto: a) la trasformazione in corsi di diplomi universitario; b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.*

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. *L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.*"

V. Mile

Lo stesso art. 7 della legge n. 341 citata, infatti, ha previsto che: *"4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.*

5. *Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per conseguire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti".*

Infine l'art. 16 della stessa legge, tra le norme finali, ha precisato che *"Nella presente legge...nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione".*

Ai diplomi, quindi, rilasciati nel regime transitorio va riconosciuto senza alcun dubbio il valore legale proprio degli stessi già previsto dalla disciplina di cui al d.p.r. n. 162 del 1982 (cfr. Cons. di Stato sez. II 14-6-1995 n. 1413 con riferimento alle scuole successivamente soppresse).

Così accolti i profili fin qui esposti, parimenti fondata è, altresì, la censura concernente la interpretazione della normativa contrattuale, accolta in sostanza dall'impugnata sentenza in violazione dei criteri ermeneutici principali (art. 1362 e 1363 c.c.).

Sul punto osserva la Corte che, sul piano ermeneutico contrattuale, la espressione adottata dalle parti ("*diploma universitario*"), non poteva essere interpretata trascurando sia il quadro delle definizioni legali dei titoli di studio richiamati, sia le precisazioni contenute nello stesso contratto circa i singoli titoli ed in specie la definizione del "*diploma universitario*" come "*conseguente ad un corso di studio universitario almeno biennale dopo la scuola media superiore*".

V. Mile

Tanto basta per accogliere il ricorso e per cassare la impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, per il riesame e perché provveda anche sulle spese.

Il secondo motivo, infatti, con il quale, "*a corollario*" di quanto esposto nel primo motivo, in ordine al valore legale del titolo di studio de quo, si lamenta, ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame del contenuto del decreto istitutivo della scuola nonché della lettera del 4-9-93 inviata all'Amicosante dall'Università di L'Aquila, può ritenersi assorbito dall'accoglimento, come sopra, del corrispondente profilo del primo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2005

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Vittorio Uibile

IL PRESIDENTE

Vincenzo Mileo

IL CANCELLIERE
Vigilio Selleggi
Depositato in Cancelleria



oggi 25 OTT. 2005

IL CANCELLIERE

Vigilio Selleggi

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-4-73 N. 533